

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	51
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita preliminarmente agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata al provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

In risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri segnala che l'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi « sempre necessitato », non comporta effetti finanziari.

Chiarisce che, all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi.

Fa presente poi che, all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema.

Segnala che l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti.

Specifica che l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni

relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 21, che prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce che l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo.

Evidenzia che l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento.

Segnala l'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti.

Osserva che all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Chiarisce che l'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari.

Fa presente che l'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà

successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che l'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanoone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti.

Osserva che l'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo, segnala che le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2093-B Governo, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

L'articolo 1, in materia di trasporto via mare di carichi inquinanti, che prevede, tra l'altro, che il proprietario del carico sia munito di idonea polizza assicurativa contro il rischio di inquinamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività di monitoraggio ambientale affidate dall'articolo 2 all'ISPRA, alle Agenzie regionali per l'ambiente e alle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la previsione di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, secondo cui l'uso del velocipede è da intendersi «sempre necessitato», non comporta effetti finanziari;

all'articolo 5, comma 3, la copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2016, concernenti il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso nella Regione Emilia Romagna, mediante l'utilizzo delle risorse, per un ammontare pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro e a 1 milione di euro per l'anno 2016, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sui medesimi Fondi;

all'articolo 10, il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste relative al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, risulta coerente con il conseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente;

l'articolo 12, laddove prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché eventuali costi derivanti dall'applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema;

l'articolo 13, che prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermenta-

zione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nel meccanismo di incentivazione previsto per le fonti diverse dal fotovoltaico, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto del fatto che le tariffe incentivanti fanno parte degli oneri generali di sistema che sono direttamente a carico degli utenti;

l'articolo 15, che reca una interpretazione autentica delle disposizioni relative alla fruizione di incentivi da fonti rinnovabili, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 21, che prevede l'emana- zione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a disciplinare le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, sarà attuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 31, in materia di risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 34, che interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede solo un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del citato tributo;

l'articolo 35, che interviene sulla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica, non comporta effetti

finanziari in quanto si limita a prevedere l'assoggettamento al tributo di tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra, sia pure nella misura ridotta del 20 per cento;

L'articolo 51, comma 2, ai sensi del quale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'autorità di bacino distrettuale, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il predetto Istituto opererà nell'ambito della propria attività istituzionale ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 51, comma 10, in materia di programma di gestione dei sedimenti, reca mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'individuazione dei necessari mezzi finanziari si intende rimessa ad appositi provvedimenti;

all'articolo 52, il finanziamento per 10 milioni di euro nell'anno 2016 di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico, a carico del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, non compromette gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

L'articolo 53 reca una norma programmatica, concernente i materiali litoidi, che non determina effetti finanziari;

L'articolo 54, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo norme di carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che saranno attuate dalle amministrazioni in-

teressate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

nel fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 affluiranno non solo le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015, ma anche quelle imputate a diverso titolo, fermo restando che il funzionamento del medesimo fondo sarà successivamente disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

L'articolo 62, laddove disciplina le condizioni di pagamento e la misura del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani, non appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni interessati in relazione agli impianti già esistenti;

L'articolo 64 si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le modifiche al testo introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non presentano particolari problemi di compatibilità con l'ordinamento europeo;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il

fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di

esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

La seduta termina alle 9.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

A.C. 2093 - B

“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”

Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DELLA L. N. 196/2009

Articolo 1

Tale norma integra l'art. 12, comma 4 della l. n. 979/1982, che dispone il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 12 nei confronti del proprietario del carico, non solo in caso di dolo o colpa del medesimo ma anche qualora utilizzi una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

A tali fini, il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa.

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Articolo 2

Vengono precisate le finalità da soddisfare, rispettivamente a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione in relazione alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, da riassegnare in parti uguali sui bilanci dei due Dicasteri sopra citati.

Si tratta pertanto di una disposizione che si limita ad intervenire su aspetti ordinamentali e procedurali, senza comportare riflessi finanziari. Le attività previste, in ogni caso, vengono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 3

La norma, priva di effetti finanziari, è volta a garantire l'aggiornamento da parte del Governo, con cadenza triennale, della Strategia nazionale per lo

sviluppo sostenibile, rettificando così la precedente disciplina che prevedeva l'emanazione della citata Strategia con delibera CIPE entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 34 comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 (disposizione, quest'ultima, fino ad oggi rimasta inattuata). Inoltre, si prevede un apposito capitolo nell'aggiornamento della citata Strategia nazionale che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino.

Articolo 4

La disposizione sostituisce il vigente articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con il quale si è istituita l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), quale ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla P.A. e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Il novellato articolo 37, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'Agenzia ed improntarne la relativa attività a criteri di maggior efficienza, efficacia ed economicità, ridisegna la governance dell'ente, prevedendo quali organi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti (comma 4) e attribuisce al Ministero vigilante il controllo di legittimità e di merito sullo statuto e sui regolamenti concernenti l'amministrazione, la finanza, la contabilità ed il personale dell'Agenzia (commi 7 e 8).

Il comma 9 della proposta normativa demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia. Tale previsione va letta in combinato disposto con il comma 3 della norma laddove si dispone che l'Enea svolge le funzioni istituzionalmente attribuitele nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 257/2003.

Il comma 10 chiarisce che al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale del comparto degli enti di ricerca; il comma 12 dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo 257/2003 recante il riordino dell'Ente soppresso, a far data dall'approvazione dello statuto e dei nuovi regolamenti di organizzazione.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come peraltro garantito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 13.

Va peraltro segnalato che l'Agenzia è attualmente in fase di commissariamento disposto ai sensi del vigente articolo 37, comma 5, della legge 99/2009 e che la gestione commissariale ha chiuso l'esercizio finanziario 2014 in sostanziale pareggio di bilancio (come si evince dal consuntivo del 2014).

Va altresì evidenziato che l'attuale gestione commissariale ha avviato un processo di razionalizzazione organizzativa e amministrativa dell'ente; in particolare, a decorrere dal 1 luglio 2015, si è provveduto a sostituire la "vecchia" struttura tecnica, articolata a livello operativo in 27 Unità non dirigenziali direttamente dipendenti dal vertice dell'Agenzia con tre Dipartimenti ("Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare", "Tecnologie energetiche" e "Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali") che accorpano le suddette 27 Unità, cui sono preposti 3 Direttori con incarico dirigenziale, selezionati tramite apposito concorso.

Tale modifica organizzativa, anche nel nuovo quadro della governance, renderà permanente un contenimento delle spese di personale come di seguito illustrato.

Va premesso, al riguardo, che la dotazione organica dell'Enea, delineata con il DPCM del 22 gennaio 2013, comprende 28 posti di funzione dirigenziale di seconda fascia. Attualmente risultano in servizio 10 dirigenti (ivi inclusi i 3 Direttori posti a capo dei Dipartimenti di nuova istituzione) di cui 4 assunti a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. Di questi ultimi, in particolare, 2 nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e 4 (compresi i 3 Direttori) ex art. 19, comma 6 quater del medesimo decreto.

Ciò stante, si evidenzia che a seguito delle modifiche organizzative apportate dall'attuale gestione commissariale e autorizzate dal Ministero vigilante, si è registrato, da un lato, un incremento degli oneri per l'attribuzione dei tre incarichi direttoriali, valutabile in circa 70.500 mila euro annui (+ 34% oneri indiretti complessivi per contributi e imposte), in ragione del fatto che gli attuali incaricati erano già dipendenti dell'Agenzia, inquadrati come ricercatori con il livello/profilo "I-Dirigenti di Ricerca", e percepivano retribuzioni medie pro-capite pari a circa 76.500 euro annui (+34% oneri indiretti); dall'altro, si evidenzia che la riorganizzazione permetterà la riduzione a regime della spesa di personale di circa 210

mila euro annui (+ 34% oneri indiretti) in considerazione delle eliminate indennità di posizione relative alle sottostanti figure:

6 responsabili di struttura: per una riduzione di circa 120 mila euro annui (6 x 20 mila): infatti le strutture che dipenderanno direttamente dai 3 Direttori saranno al massimo 6 per ciascun dipartimento, con la conseguenza che il numero dei responsabili scenderà dagli attuali 27 ad un massimo di 18 (il risparmio dei 3 responsabili nominati Direttori non viene computato in questa sede atteso che gli stessi hanno avuto un incremento retributivo). Si chiarisce peraltro che le posizioni organizzative in argomento, non dirigenziali, sono attribuite al personale inquadrato con il livello/profilo "I - Dirigenti di Ricerca/Dirigente Tecnologo", "II-Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III- Ricercatore/Tecnologo".

45 responsabili di coordinamento che non sono più necessari nel nuovo assetto organizzativo: la riduzione di spesa in considerazione dell'indennità percepita di 2000 euro/annui è di circa 90 mila euro annui (45 x 2000). Si precisa che i 45 responsabili degli "ex Coordinamenti" erano inquadrati con il livello/profilo "II-Primo Ricercatore/Primo Tecnologo" e "III - Ricercatore/Tecnologo".

Si evidenzia, infine, che la sostituzione dell'attuale struttura commissariale (che prevede la presenza di un commissario e due sub-commissari) con un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, non prefigura strutture di costo sostanzialmente diverse.

Articolo 5

L'articolo 19, comma 6, let. f) del d.lgs. n. 30/2013 non individua specificatamente un sistema di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare nelle forme di piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bike-sharing, ma rinvia a misure riguardanti il trasporto pubblico a basse emissioni, con questo presupponendo l'acquisto di mezzi a basse emissioni.

In tale quadro, l'articolo 3 del testo in esame ha la finalità di integrare tale previsione normativa costituendo un fondo destinato alla promozione di forme di mobilità "dolce" nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro. Tale fondo sarà alimentato nel limite di 35 milioni di euro da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del predetto d.lgs. n. 30 del 2013, secondo la procedura di versamento e rassegnazione a bilancio specificata nel medesimo art. 19.

Si precisa che la scelta di destinare tale importo al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro a valere sui citati proventi delle aste di quote CO2 non pregiudica il

perseguimento delle altre finalità individuate dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 30/2013. Si ricorda, infatti, che, in meno di due anni, le aste hanno generato ricavi per circa 670 milioni di euro dei quali il 50% è da destinare alle attività in questione (gli ultimi dati disponibili, fonte GSE, sono riferiti al periodo 4° trimestre 2012- 2° trimestre 2014).

In ogni caso, la quota di risorse da destinare prioritariamente alla mobilità sostenibile è formulata quale tetto massimo di spesa, pertanto è possibile destinare alla specifica esigenza un importo inferiore in relazione all'effettivo andamento del gettito delle aste.

Viene istituito sul sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata "mobilità sostenibile" dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma in argomento; si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Dicastero, ai fini di una maggiore trasparenza, e che viene espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 precisa le procedure da seguire per la definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica; tale disposizione, avendo carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 sono destinate risorse alle regione Emilia Romagna pari a 5 milioni di euro per il 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso; per tale onere è prevista la copertura finanziaria a valere, per 4 milioni di euro, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per 1 milione di euro, sulle disponibilità del fondo previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La copertura e' assicurata con le disponibilità del predetto fondo.

I commi 4 e 5, concernenti l'uso del velocipede da intendersi "sempre necessitato", non comportano effetti finanziari.

Il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un decreto dove vengono precisate le linee guida da seguire per l'introduzione della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria; al riguardo, è inserita nel testo apposita clausola di invarianza finanziaria. In ogni caso, non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto l'attività verrà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie già a disposizione degli istituti coinvolti, in ogni caso in linea con il piano dell'offerta formativa.

Si evidenzia inoltre che l'utilizzazione del docente nella funzione del mobility manager non determina l'assunzione di oneri di supplenza.

A margine, si evidenzia che le finalità contenute nella presente disposizione sono riconducibili a quelle previste dalla direttiva 2003/87/CE/ vigente, che coincide sostanzialmente con l'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 30/2013.

Articolo 6

Al comma 1, vengono previsti finanziamenti pari, rispettivamente, a 800.000 euro nel 2015 per la più rapida istituzione delle aree marine protette, nonché 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Al comma 2 viene assicurata copertura finanziaria alle spese di cui al comma 1 a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio del medesimo Dicastero.

Il comma 3 aggiunge ulteriori aree ove possono essere istituiti parchi o riserve marine all'elenco di cui all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; tale disposizione non comporta effetti finanziari, anche alla luce del fatto che l'articolo 38 della citata legge non prevede copertura finanziaria per l'art. 36, sul quale interviene la disposizione in argomento.

Articolo 7

La disposizione interviene sull'immissione e sul foraggiamento dei cinghiali, demandando alle regioni e alle province autonome di TN e BZ l'adeguamento dei piani faunistico-venatori al fine di prevedere aree ove vietare l'allevamento e l'immissione della specie cinghiale. Inoltre, vengono introdotte disposizioni che intervengono sul procedimento autorizzatorio per il prelievo dello storno da parte delle regioni.

Si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori spese, in ragione del loro carattere ordinamentale.

Articolo 8

L'art. 8 prevede il coordinamento delle autorizzazioni di cui agli art. 104 e 109 del d.lgs. n. 152/2006, prescrivendo che per gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente tale procedimento.

Tenuto conto che l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio di questi titoli ed una accelerazione della tempistica per le procedure autorizzative in argomento, si ritiene che dall'introduzione della norma non potrà derivare alcuna criticità per la finanza pubblica.

Articolo 9

La norma prevede che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, sia disposta anche una valutazione di impatto sanitario nei provvedimenti che riguardano le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, da parte del proponente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità "che opera con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Dalle attività di controllo e di monitoraggio non scaturiscono nuovi o maggiori oneri e la clausola d'invarianza finanziaria appare giustificata anche alla luce della circostanza che l'Istituto sta già predisponendo le linee guida che devono essere seguite per la predisposizione della VIS, nell'ambito del progetto finanziato con le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), operante presso il Ministero della salute.

Articolo 10

L'art. 10 apporta modifiche a talune disposizioni del d.lgs. n. 30/2013 (anche per correggere alcuni errori materiali ivi contenuti) con riferimento al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che non comportano nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

Si conferma che il nuovo ambito di utilizzo dei proventi delle aste risulta in linea con le finalità delle stesse.

Articolo 11

L'art. 11 prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati da enti ed agenzie pubbliche, nonché da imprese private, siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato aperto per consentirne il riuso finalizzato a iniziative di impiego efficiente delle risorse ambientali o applicazioni digitali a supporto della "green economy", in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'art. 47 del d.l. n. 5/2012.

Trattandosi di una disposizione meramente organizzativa volta ad implementare il rilascio di informazioni in materia ambientale in possesso di soggetti pubblici ed imprese private, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

La novella prevede una modifica della definizione di “sistema efficiente di utenza” e del regime di accesso al sistema elettrico, che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le ricadute della diversa distribuzione dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, interessano le bollette elettriche e non la fiscalità generale.

Inoltre, si prevede che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica, secondo quanto previsto da specifica scheda adottata dal Ministero dello sviluppo economico. A ogni modo, si chiarisce che eventuali costi derivanti dalla applicazione del nuovo meccanismo di efficienza energetica rientrano nella copertura complessiva degli oneri di sistema. Pertanto, si tratta di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13

Il comma 1 prescrive l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché di quelli della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, nella Tabella 1-A del decreto 6/7/2012 (meccanismo di incentivazione fonti diverse dal fotovoltaico).

Tale modifica non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, tenuto conto che le tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (specificamente alla voce A3) che sono direttamente a carico degli utenti. Pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede degli adempimenti a carico della regione competente e del GSE a seguito della comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1: si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

La norma presenta novità procedurali in materia di attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

La norma è volta a fornire una interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, non emergono effetti negativi per la finanza pubblica, anche con riferimento alla fase transitoria prevista dalla norma in esame.

Articolo 16

Con l'art. 16 del testo vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare il ricorso agli "appalti verdi", che modificano l'art. 75, comma 7 e l'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 senza creare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

Infatti, l'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001/Ecolabel/ISO 14064-1/ISO/TS 14067) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ai sensi del citato art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, e non sulla "cauzione definitiva" di cui all'art. 113 del medesimo d.lgs., pertanto non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Del pari, la sopra richiamata modifica dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 non comporta effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte ad inserire criteri di carattere ambientale (possesso di un marchio UE di qualità ecologica, ecc.) tra quelli di valutazione dell'offerta in caso di contratto affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 17

La norma introduce nuovi criteri di preferenza per la distribuzione delle agevolazioni e dei finanziamenti esistenti in materia ambientale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

La norma introduce l'art. 68 bis nel d.lgs. n. 163/2006 volto a disciplinare l'applicazione dei "criteri ambientali minimi"(Cam) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Risulta centrale l'attenzione posta all'aspetto dell'impatto finanziario nelle procedure di definizione dei Cam; infatti, pur non avendo dati puntuali,

si ritiene che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, sia in via diretta che per i benefici complessivi che ne deriveranno per l'intero sistema economico.

Come più avanti richiamato nella presente relazione, deve essere peraltro sottolineato che, anche alla luce della nuova direttiva europea n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, il parametro di riferimento della pubblica amministrazione non può essere il prezzo di acquisto, bensì il costo complessivo che il prodotto o servizio ha durante il suo ciclo di vita, comprendendo in questo anche le esternalità ambientali.

Nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali, per i quali sono e saranno definiti i Cam (lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, attrezzature elettriche ed elettroniche di ufficio, servizi energetici per gli edifici), vengono prescritti specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici, la cui applicazione determina sistematicamente economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto, si deve tenere conto che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti che ne sono privi e, soprattutto, le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai Cam (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, nonché promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indicato dalla Commissione Europea.

Peraltro, l'applicazione dei Cam è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale, nonché di filiere poco trasparenti. Non a caso, la stragrande maggioranza degli altri Stati membri applicano sistematicamente i propri criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Inoltre i Cam vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei pertinenti settori, i quali non intendono certo pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno (motivo per cui non condividerebbero mai requisiti o architetture dei Cam economicamente insostenibili, in un quadro di riduzione delle spese in beni e servizi) avendo, al contrario, l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

Al riguardo, si possono richiamare esempi specifici su altre categorie. Per le forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, si può prevedere una quota minima di cartucce rigenerate di qualità, che hanno un prezzo di mercato pari alla metà delle cartucce originali.

Per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, si evidenzia che i prodotti detergenti/disinfettanti con minore impatto ambientale costano tanto quanto quelli con formulazioni più aggressive sull'ambiente; inoltre, le procedure per dosare e razionalizzare i consumi di siffatti prodotti determinano una riduzione del costo complessivo del servizio reso.

In conclusione, dagli esempi sopra riportati si evince la convenienza economica derivante dall'applicazione dei criteri ambientali minimi in vari settori, o comunque il non aggravio in termini di costi per la finanza pubblica.

Ciò detto, bisogna tenere conto delle novità previste nella recente direttiva europea sugli appalti pubblici sopra citata (direttiva n. 2014/24/UE) sul tema del "costo del ciclo di vita" sia per quanto indicato nelle Considerazioni (si legga quanto contenuto ai punti 90, 92, 95 e 96), che nell'articolo 68 (Costi del ciclo di vita).

Tali indicazioni sottolineano in maniera chiara ed inequivocabile come sia errato considerare solo l'elemento "prezzo di acquisto" nella valutazione delle offerte che i concorrenti presentano nella gare; così facendo, infatti, non solo si determina una più bassa qualità dei prodotti e servizi acquistati (sia dal punto di vista ambientale e sociale), ma anche una maggiore spesa per la collettività.

Si aggiunge, peraltro, che la UE è già intervenuta con direttive specifiche introducendo tale concetto (si veda infatti la direttiva 2009/33/CE sull'acquisto di autoveicoli).

Al riguardo, al comma 2 è prevista espressa clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

Articolo 19

La norma modifica l'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 assegnando all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la sostenibilità amministrativa dell'affidamento di questi nuovi compiti di monitoraggio ad invarianza di costi, si rammenta che

l'Autorità potrà utilizzare il sistema elettronico di rilevazione dei dati, già operativo, nonché un nuovo sistema di rilevazione, già implementato a livello informatico, senza determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

L'articolo in esame provvede poi a novellare l'art. 64, comma 4-bis del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo che i bandi-tipo debbano contenere indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi. Infine, viene modificato l'art. 83, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, specificando che i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, devono riferirsi anche al servizio (non solo al lavoro e al prodotto) e che per il prodotto bisogna tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

Per entrambe le disposizioni, concernenti i bandi-tipo e la specificazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non emergono profili finanziari.

Articolo 20

Si prevede la sostituzione delle lampade ad incandescenza, nelle lanterne semaforiche, con lampade a basso consumo energetico, quando necessitino di sostituzione. Inoltre, la loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente.

Alla luce di quanto previsto dalla norma in argomento, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ragione del minor consumo energetico delle lampade, peraltro utilizzate in sostituzione di quelle attualmente installate nelle lanterne semaforiche, si prefigura un importante risparmio di costi, al momento non preventivamente quantificabile essendo legato all'usura progressiva degli apparati esistenti. Pertanto ulteriori dati potranno essere forniti solo a consuntivo.

Articolo 21

La disposizione prevede un sistema per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali definito *Made green in Italy*

Tale attività promozionale potrà essere svolta dalle amministrazioni competenti con le risorse già a loro disposizione e comunque, avendo valore programmatico, potranno essere modulate in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. La norma prevede l'emanazione di uno specifico regolamento da parte del MATTM, volto

a disciplinare le modalità di funzionamento del sistema, che vi provvederà con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Pertanto, non si configurano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

La norma interviene sulla disciplina generale sui libri fondiari; avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

L'art. 23 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo" o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Tali disposizioni sono state inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 23 comma 1, inserendo l'art. 206-ter al d.lgs. n. 152/2006, prevede che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa stipulare appositi accordi e contratti di programma, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo dei materiali attraverso il sostegno all'acquisto dei citati prodotti.

La stipula di tali accordi non ha carattere obbligatorio, bensì facoltativo, pertanto si può ipotizzare che verrà definito un programma di interventi con relative priorità che verrà successivamente attuato in base alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili di volta in volta, **senza determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.**

Nello specifico, tale art. 206-ter consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; nella platea dei soggetti sono ricomprese anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti dai materiali in argomento, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di tali beni e alle attività imprenditoriali di preparazione di tali materiali per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 relativa ad aggregati per materiali non

legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI/EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso; gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma, nonché le modalità di stipula degli stessi; pertanto, tale attività negoziale (peraltro prevista in via facoltativa dalla norma in esame) è condizionata, sia nell' "an" che nel "quantum", all'effettiva sussistenza di adeguate disponibilità di bilancio, previamente individuate.

Il nuovo art. 206-quater del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'art. 206-ter.

La norma precisa che, per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo "post consumo" sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del presente testo.

Il nuovo art. 206-quinquies del d.lgs. n. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali "post consumo" riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico (in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità).

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni le Regioni utilizzeranno le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente disegno di legge, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Secondo tale norma, le Regioni dovranno provvedere ad alimentare con tali disponibilità finanziarie un fondo destinato a sostenere gli incentivi al riciclo a partire dal sostegno al "green public procurement" degli enti locali per l'acquisto di materiali o prodotti riciclati;

pertanto, si tratta di incentivi che dovranno essere parametrati alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

In sintesi, le disposizioni concernenti gli incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali "post consumo" e per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo devono essere lette in combinato disposto con il successivo art. 23, dove vengono affrontati i relativi profili finanziari. Peraltro, le entrate dalla rimodulazione dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica si possono ritenere certe se si considera che dai dati forniti da ISPRA nel Rapporto rifiuti urbani 2014 numerosi sono i Comuni in ritardo con il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata; l'entità effettiva del gettito dell'addizionale determinerà a sua volta l'ammontare degli incentivi in argomento.

Il nuovo art. 206-sexies del d.lgs. 152/2006 detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("acustica in edilizia - classificazione acustica delle unità immobiliari - procedura di valutazione e verifica in opera") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali.

In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo dei materiali in argomento. Le percentuali per il computo di tali punteggi sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara e delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali "post-consumo" che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

Il comma 3 interviene sul contenuto del decreto ivi previsto, senza determinare effetti finanziari.

Articolo 24

La disposizione apporta limitate modifiche alle tabelle allegate al decreto ministeriale del 6 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di escludere alcuni tipi di rifiuti dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25

La norma prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione dell'ammendante compostato misto siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti **non provenienti da ospedali e assimilate**) i quali vengono correntemente utilizzati proprio per effettuare la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare, vengono considerati i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) tra le matrici ammesse dal d.lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti per la preparazione dell'ammendante compostato misto, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del citato d.lgs. che elenca nella colonna "modo di preparazione e componenti essenziali" i materiali ed i rifiuti idonei ad essere trasformati in ammendante compostato misto.

Ai sensi del d.lgs. n. 75/2010, gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo "in situ", principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del predetto d.lgs.

Il punto 2, num. 5 di tale allegato include tra gli ammendanti il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

L'immissione dei sacchetti con le predette caratteristiche negli impianti di compostaggio è perfettamente compatibile con il processo di compostaggio e non peggiora la qualità del "compost" prodotto. La specifica è necessaria al fine di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio, arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del "compost" prodotto.

Articolo 26

La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

L'articolo consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1) e gli enti gestori delle aree marine protette.

In base al comma 2, viene demandata a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1.

Tenuto conto che la stipula di appositi accordi di programma con i citati soggetti rappresenta una mera facoltà che può essere esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tale attività è condizionata all'effettiva sussistenza degli stanziamenti in bilancio e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli aspetti finanziari connessi all'attribuzione in capo al Comune competente del compito di curare la procedura relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in luogo della Regione, si rammenta che l'art. 5, comma 4, secondo periodo, del d. leg. n. 182/2003, richiamato dal comma 3 della disposizione in esame, già prescrive che tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 28

La norma mira a risolvere alcune problematiche inerenti il settore lapideo italiano.

L'art. 1 del D.M. n. 161/2012 "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede, infatti, che lo stesso si applichi anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) pur se non connessi alla realizzazione di un'opera e non

contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

Tale previsione risulta di difficile applicazione soprattutto perché la suddetta normativa è stata predisposta per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di grandi o piccole dimensioni e, pertanto, mal si adatta ai residui delle attività del settore estrattivo, tra l'altro non coerenti con l'oggetto stesso del regolamento. A causa della mancanza dei metodi per determinare il contenuto di eventuali contaminanti nei residui e dei limiti che devono essere rispettati, attualmente risulta estremamente difficoltoso classificare i residui del settore lapideo come sottoprodotti.

Alla luce dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, tale disposizione ha lo scopo di semplificare la gestione dei suddetti materiali e consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del regolamento sulle terre e rocce da scavo.

La novella è coerente con la vigente disciplina europea di settore e non comporta ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 29

L'art. 20 detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, in coerenza con l'avvenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, i riferimenti a tale organo sono sostituiti richiamando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in tutto il corpo dell'art. 206-bis.

In primo luogo, la riformulazione della rubrica del citato art. 206-bis fa esplicito riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, in precedenza attribuite all'Osservatorio Nazionale.

Con le altre modifiche dell'art. 206-bis sono precisate e specificate le funzioni attribuite in materia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, all'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio e dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si tratta di attività complesse che comportano lo svolgimento di articolati procedimenti, istruttorie tecniche e attività di controllo, ad esempio il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, le ispezioni necessarie ad accertare l'esistenza e la permanenza dei presupposti del riconoscimento di tali sistemi autonomi, la vigilanza sul sistema dei

CONAI/ConSORZI di filiera. Quest'ultimo rappresenta un profilo particolarmente delicato, ove si considerino le funzioni e le finalità di interesse pubblico che tali consorzi sono chiamati a svolgere e la necessità della corretta finalizzazione delle risorse economiche utilizzate a detti fini da CONAI/ConSORZI, derivanti dall'applicazione, imposta per legge, di un contributo su ogni imballaggio immesso sul mercato a carico del consumatore finale.

Per garantire l'espletamento di queste nuove e complesse attività che comportano verifiche, ispezioni, campionamenti e controlli, la norma in esame prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga dell'ISPRA tramite apposita convenzione.

Tale disposizione non comporta effetti sulla spesa pubblica rispetto alla legislazione vigente, in quanto, come previsto dal citato comma 6, agli oneri derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, originariamente svolte dall'Osservatorio e con la presente disposizione attribuite al Ministero dell'ambiente, si farà fronte con le somme versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 PG 8). Tali importi vengono poi riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (capitolo 4111 PG 14, missione 18 programma 15), secondo la procedura prevista dalla normativa di contabilità pubblica.

In conclusione, le funzioni sono identiche a quelle originariamente svolte dall'Osservatorio e, di conseguenza, rimane immutata la previsione di spesa; del pari, i relativi oneri sono coperti dalle somme che i consorzi sono già obbligati a versare secondo quanto disposto dapprima nel d.lgs n. 22/97, successivamente nel d.lgs n. 152/2006.

Il comma 3 del presente articolo detta disposizioni anche in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone la possibilità di inquadramento in questo Dicastero, su richiesta del personale interessato e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale. Poiché ciò deve avvenire nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico, non si determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio.

Analoghi caratteri di neutralità per la finanza pubblica si riscontrano nella disposizione che prevede l'aumento delle percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, alla luce del fatto che il comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dalla norma in esame precisa l'invarianza della dotazione effettiva complessiva

dell'amministrazione. Nello specifico, tale norma, limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comunque entro il 31 dicembre 2017, prevede l'innalzamento del limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga alle soglie, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dal suddetto comma 5 bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 4 dell'art. 29 del testo in esame modifica l'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, introducendo, al comma 12 del citato art. 199, l'onere per le regioni o le province delegate di pubblicare annualmente sui siti web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Viene inoltre inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Entrambe le disposizioni costituiscono strumento per garantire una maggiore semplificazione dei sistemi di comunicazione dei dati tra enti territoriali e Stato, favorendo l'efficienza dell'attività delle amministrazioni centrali e facilitando gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea; pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo piuttosto favorire l'efficienza complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti e, per tale via, ridurne i relativi costi.

Al comma 6 si prevedono semplificazioni procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 30

La norma dispone che i produttori iniziali o altri detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ai soggetti ivi individuati.

Alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5, del citato decreto che prevede la non applicazione di alcuni obblighi alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31

In base ai commi 1-7 del novellato articolo 306 bis, l'articolo prevede la possibilità di dare corso ad una proposta transattiva da parte del soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale in base ai criteri specificamente indicati al comma 2.

Il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, può dichiarare ricevibile tale proposta su cui interviene la Conferenza dei Servizi cui partecipano gli enti territoriali coinvolti, sentita l'ISPRA e l'ISS, mediante deliberazione che viene comunicata al proponente per l'accettazione; successivamente, il citato Dicastero provvede a richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato, a seguito del quale lo schema di transazione viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 306 bis, tale decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

L'attività di predisposizione dello schema di transazione rientra nelle attribuzioni istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti e viene posta in essere da questi ultimi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre la transazione, essendo vincolata ai criteri indicati al comma 2, risulta funzionale ad un pieno soddisfacimento delle esigenze di bonifica e riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di interesse nazionale, con l'ulteriore vantaggio di accelerare i tempi per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 18 della legge n.349/1986, dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e dalla Parte IV del Titolo V e dalla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006.

Del pari, non solo non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma si consente, mediante lo strumento della transazione, di evitare ove possibile la sostituzione in danno del soggetto responsabile che non provvede agli interventi richiesti; tale ultima procedura è resa vieppiù problematica dalla perdurante carenza di disponibilità di bilancio dell'amministrazione pubblica che dovrebbe provvedere ad anticipare le spese in argomento (specificamente sul capitolo 7509 "somme finalizzate al finanziamento anche in via anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale" iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Il comma 9 del citato articolo 306 bis disciplina il caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione. Poiché in questo caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può dichiarare risolto il contratto di transazione previa escussione delle garanzie finanziarie prestate e le somme eventualmente già

corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per le attività indicate al comma 1 dell'articolo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In forza delle prescrizioni indicate al comma 9, l'eventuale inadempimento da parte del soggetto interessato non pregiudica gli importi da lui dovuti *ab origine*, cioè quelli derivanti dai profili di responsabilità originari, come conferma il riferimento ai "maggiori" importi di cui le somme eventualmente già corrisposte costituiscono un acconto; pertanto non si determina un minor gettito per l'erario nel caso di inadempimento.

Il comma 9 dell'articolo in esame abroga l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che già disciplinava gli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private. Al riguardo, si evidenzia che l'ultimo comma del citato art. 2 già prevedeva una clausola di invarianza finanziaria sulla disciplina del danno ambientale, inserita anche nel presente articolo al comma 3.

Articolo 32

L'articolo interviene sull'art. 205 del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dalla norma sono finalizzate:

- a prevedere che gli obiettivi di RD possono essere raggiunti a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
- a applicare un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non hanno raggiunto le percentuali previste dal citato articolo 205. Tale norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli eventuali, maggiori costi a carico dei Comuni dovranno essere recuperati a carico dell'utenza per mezzo dei corrispondenti aumenti della Tari;
- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;

- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

La norma stabilisce che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 3 della l. n. 549/1995 nell'istituire il tributo, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non attiene alla copertura dei costi del servizio.

Ai sensi del citato articolo, il tributo va in parte alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato, tra gli altri, a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia, realizzare la bonifica dei suoli inquinati, finanziare le agenzie regionali per l'ambiente, istituire e provvedere alla manutenzione delle aree naturali protette.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo; pertanto, un aumento o diminuzione del tributo non incide sulla gestione delle discariche, tenuto conto, tra l'altro, che i gestori sono del resto solo sostituti d'imposta.

Il comma 29 della citata l. n. 549/1995 prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; l'art. 23 in esame nulla innova in merito, come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 comma 3 octies del d.lgs. n. 152/2006.

Appare ridondante inserire una clausola finanziaria, atteso che si tratta di un tributo che viene già versato alle Regioni e che affluisce in un fondo destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai Piani regionali di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ha ripercussioni dirette sulla diminuzione del costo del servizio di gestione dei rifiuti; di conseguenza la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale determinerà minori costi di gestione.

La posposizione del periodo temporale introdotta dall'articolo non è in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto la direttiva n. 2008/98/CE non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata. La disciplina comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, nonché, ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei

- domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Articolo 33

La disposizione in esame prevede la facoltà da parte dei comuni delle isole minori di adottare un contributo di sbarco, fino a un massimo di 2,50 euro in alternativa all'imposta di soggiorno. A legislazione vigente, in alternativa alla predetta imposta possono istituire un'imposta di sbarco fino a un massimo di 1,5 euro. In casi limitati la disciplina proposta prevede possibili incremento del contributo fino a 5 euro.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà per il comune.

Articolo 34

La norma interviene sulla destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti; non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi solo di un diverso riparto del gettito derivante dall'applicazione del tributo in argomento.

Articolo 35

Le norma introdotta all'art. 35, modifica l'articolo 4, comma 40, della legge n. 549/1995. Questa, nel testo vigente, assoggetta al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica, nella misura ridotta del 20 per cento, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. Con la modifica in esame, viene precisato che la predetta tassa si applica nella misura ridotta in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

La norma non determina effetti finanziari negativi.

Articolo 36

L'art. 36, aggiunge la lettera e-bis all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che il comune nell'ambito della propria autonomia regolamentare, incentivando l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, possa prevedere delle riduzioni tariffarie in relazione alla quantità di rifiuti non prodotti. Si tratta di una facoltà demandata al Comune, pertanto tale attività potrà essere svolta in relazione alle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico degli stessi.

Articolo 37

L'art. 37 autorizza il compostaggio aerobico individuale a utenze domestiche e non limitatamente ad alcuni residui.

La norma, aggiungendo il comma 19-bis all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che alle utenze che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio quale strumento di gestione dei rifiuti, in modo da massimizzare i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi.

Infatti, il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti per essere smaltiti in discarica, laddove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica. Nel primo caso, i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso, alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produrrebbe.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, occorre ricordare che, a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio in esame, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti, il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100 euro a tonnellata); lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata). Attualmente è prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che

costituisce la tariffa di gestione, proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Peraltro, si può osservare come la norma in esame si limiti a formalizzare nel d.lgs. n. 152/2006 le iniziative già avviate, nella pratica, da molteplici comuni sul territorio nazionale.

Inoltre, viene inserito il comma 7-bis all'art. 214 del d.lgs. n. 152/2006 con il quale si prevede la possibilità di realizzare, a mezzo di denuncia di inizio attività (DIA), impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta comunque fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Tale disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio. Pertanto, non solo la norma non comporta nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica, ma potrebbe determinare altresì risparmi in termini di minori costi per il sistema pubblico di gestione. In ogni caso, all'ultimo comma è prevista apposita clausola di copertura finanziaria.

Articolo 38

La disposizione contiene norme volte a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Al primo comma è prevista la facoltà per i Comuni di ridurre la tassa sui rifiuti; trattandosi di una norma non vincolante, non determina effetti negativi sugli equilibri di bilancio, potendo essere calibrata in funzione delle risorse disponibili.

Il comma 2 estende la disciplina sul compostaggio anche alle utenze non domestiche, senza effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 39

La disposizione disciplina in via sperimentale e su base volontaria, attraverso l'introduzione dell'art. 219-bis del d.lgs. 152/2006, l'avvio del

sistema sperimentale e su base volontaria del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici.

Con riferimento ai profili finanziari, si evidenzia che la stessa norma rinvia ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione di forme di incentivazione e le relative modalità operative della sperimentazione.

In ogni caso, il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti ivi indicate consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti con la conseguenza che quei costi di gestione non vengano più sostenuti dal soggetto pubblico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, all'ultimo comma è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 40

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

In particolare il comma 1, lettera a), capoverso 232-bis pone a carico dei comuni l'installazione di appositi raccoglitori per la sola raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Viene inoltre introdotto uno specifico divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi per i rifiuti di piccolissime dimensioni (cui sono da ricomprendere anche le gomme da masticare), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro in caso di mancata osservanza della prescrizione, aumentata fino al doppio nel caso dei mozziconi.

La procedura di riassegnazione sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 50% dei proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, nonché la destinazione del rimanente 50% ai comuni (da destinare alle finalità indicate nella medesima disposizione) non comporta nuovi o maggiori spese, in quanto l'entità di tali risorse è variabile, dipendendo dal gettito effettivo delle somme introitate che ne garantiscono la copertura finanziaria.

Articolo 41

Si modifica l'art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedendo che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei

servizi energetici (GSE) nel Disciplinare tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE e, comunque, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 42

Tale disposizione è volta ad accelerare l'attuazione dell'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013 ("legge di stabilità 2014"), espressamente richiamato dalla norma in esame, volto a consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Il citato comma 667 prevede l'emanazione (finora non avvenuta) di un regolamento ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (ovvero entro il 1° luglio 2014) per fissare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Rispetto al comma 667 attualmente in vigore, la disposizione in commento prevede, in luogo del regolamento, l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prorogandone il termine entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Tale disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Articolo 43

La disposizione è volta a correggere i riferimenti alla lettera d-bis), nonché a inserire i commi 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda la lettera d-bis), essa reca come unica modifica rispetto all'emendamento pregresso la correzione dei riferimenti normativi, citati in maniera erronea. Sul punto, tenuto conto che la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica e non abroga la direttiva 2006/66/CE, è stato necessario che quest'ultima fosse richiamata nel testo.

I commi 2 e 3 introducono una specifica disposizione volta definire le modalità per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle tariffe previste

rispettivamente dall'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dall'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 188/2008 su pile accumulatori e relativi rifiuti.

La disposizione stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle suddette tariffe, introitate dalla Tesoreria dello Stato, siano dalla stessa Tesoreria riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che tale Dicastero provveda, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

La norma sulla riassegnazione è essenziale per portare a regime il sistema di gestione dei rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile e degli accumulatori, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e di controllo.

L'assenza di apposita norma primaria sulla possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione di specifici decreti interministeriali previsti dalle normative settoriali, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffa ha di fatto impedito, sino ad oggi, l'emanazione dei suddetti decreti, volti a stabilire l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori sulla cui base dovrebbe essere da questi rimborsato il costo delle attività sostenute dalla pubblica amministrazione.

Tale incompletezza normativa, oltre a generare un vulnus nel sistema dei controlli, è stata oggetto anche di rilievi da parte della Commissione europea, da ultimo rappresentati dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie con nota del 9 aprile 2014, nonché l'apertura di un EU-Pilot 3422/12/ENVI.

Al comma 4 prevede disposizioni in materia di certificazione; non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 44

La disposizione, avendo carattere prettamente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

Articolo 45

La disposizione è volta a promuovere da parte delle Regioni misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive per i comuni nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio dall'ordinamento europeo e nazionale, secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione approvato da questo Ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

Tenuto conto che la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana a titolo di incentivo rappresenta una mera facoltà attribuita alle Regioni, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una mera facoltà posta in capo alle Regioni.

Ai sensi del comma 3 prevede la facoltà di promuovere per le regioni, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientali e di volontariato, i comitati e le scuole locali corsi di sensibilizzazione alla riduzione e riutilizzo del riciclo dei rifiuti; trattandosi di una mera facoltà, non si determinano effetti vincolanti sulla finanza pubblica.

Articolo 46

Viene abrogato l'art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 36/2003 che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con un potere calorifico inferiore (PCI) che risulti superiore a 13.000 KJ/Kg.

Tale intervento è coerente con il diritto europeo - in quanto si tratta di un divieto non previsto nella direttiva 99/21/CE sulle discariche - e si pone altresì in armonia con l'evoluzione normativa che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifero può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica.

La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 47

La norma prevede la predisposizione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; si tratta di disposizioni procedurali che non determinano effetti finanziari.

Articolo 48

La norma, nel modificare l'art. 7 comma 1 let. b) del d.lgs. n. 36/2003, prevede che l'ISPRA individui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario per collocare i rifiuti in discarica; pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 49

Si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50

Essendo una norma ordinamentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 51

L'art. 51 reca norme in materia di Autorità di bacino modificando al comma 2 l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006

La versione vigente era volta a razionalizzare il sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire un'organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare, in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguentemente una presenza in essi dei doverosi organi di indirizzo e di controllo.

Il legislatore aveva, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali e previa consultazione dei sindacati.

La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale, con successivi interventi (decreto legislativo n. 284 del 2006 e decreto legislativo n. 208 del 2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che «nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63».

In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge n. 183 del 1989, di cui di seguito si dà elencazione:

bacini nazionali:

- Adige;
- Alto Adriatico;
- Arno;
- distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
- Tevere;
- Liri-Garigliano;
- Volturno.

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale.

In particolare per ciascuno dei bacini «nazionali» risulta, allo stato, operativa un'Autorità di bacino, con i seguenti organi:

- a) comitato istituzionale;
- b) comitato tecnico;
- c) segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata *prorogatio*) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012, con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010.

Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, a un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei.

Pertanto, è necessario assicurare al più presto in Italia una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo.

tal fine, al comma 5, di modifica dell'articolo 64 del d. lgs. 152 del 2006, viene ridotto da 8 a 7 il numero dei distretti idrografici ivi previsti:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
- b) distretto idrografico del Fiume Po;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- f) distretto idrografico della Sardegna;
- g) distretto idrografico della Sicilia.

Dall'elenco viene espunto il distretto idrografico pilota del fiume Serchio ed inserito nel distretto dell'Appennino settentrionale; ne viene mantenuta la sola sede operativa, con finalità di presidio del territorio e pianificazione, con un conseguente risparmio di costi.

Al riguardo, si evidenzia che l'edificio sede dell'Autorità di bacino a Lucca, ristrutturato completamente a decorrere dal 1996 ad opera del Ministero dei lavori Pubblici Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, è stato assegnato in uso governativo alla citata Autorità da parte del Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Demanio, in base al verbale di consegna del 07/11/1992. Pertanto, trattandosi di uno stabile

demaniale non viene pagato alcun canone di affitto e gli unici costi attualmente sostenuti sono solo quelli “vivi” di apertura dell’immobile.

Al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto all’architettura delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da un’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente (comma 5), il segretario generale (comma 7), la conferenza operativa (comma 9), la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle Autorità di cui alla legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La norma in esame definisce il numero dei segretari generali in sette, nonché ribadisce il doppio livello di indirizzo, «politico» e tecnico-operativo, attribuiti dalla norma in esame, rispettivamente, alla conferenza istituzionale e alla conferenza operativa.

In particolare, il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 come ora novellato prevede che i dipendenti trasferiti alle Autorità di bacino distrettuale ai sensi di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri mantengano l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

Conseguentemente la revisione della *governance* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; piuttosto, potrebbero essere conseguite economie di scala in fase gestionale, stante la diminuita parcellizzazione delle competenze.

Al comma 2 è previsto che l’Autorità di bacino distrettuale esercita il coordinamento di cui al presente articolo; il Ministero dell’ambiente assume le funzioni di indirizzo della citata Autorità e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali, anche avvalendosi dell’ISPRA. Si tratta di una facoltà che non determina nuovi o maggiori oneri finanziari, rientrando nell’attività istituzionale del predetto Istituto, che verrà eventualmente svolta ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente il finanziamento delle Autorità nazionali è a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamiento 2014
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 10.575.306
3012	Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 725.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 998.800
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 3.257.234
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 1.239
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€ 471.226
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	0
TOTALE		€ 16.338.929

Il comma 7 prevede una modifica dell'articolo 119 del decreto legislativo 152 del 2006, al quale viene aggiunto un nuovo comma, che prevede che mediante accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni vengano definite:

- la quota parte del gettito complessivo (introitato dalle regioni) derivante dai canoni di concessione del demanio idrico;
- le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 dell'art. 119 del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, quelle derivanti dal recupero dei costi ambientali e delle risorse da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'art. 116 e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

L'intento è quello di definire e rendere immediatamente applicabile l'introduzione di una addizionale di costo dell'acqua - sia nei canoni idrici demaniali che nelle tariffe dei servizi idrici - che vada interamente devoluta a finanziare i programmi previsti dall'art. 116 del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'espletamento delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di Bacino dall'art. 71 del d.lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione, peraltro priva di carattere prescrittivo, non comporta aggravii finanziari sul bilancio dello Stato; la quantificazione delle quote da destinare alle suddette funzioni, demandata alla stipula degli accordi di programma, non incide sul gettito complessivo delle entrate derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché conseguenti dall'applicazione del principio "chi inquina paga".

Inoltre, la norma in esame sembra inserirsi nel contesto di implementazione della direttiva 2000/60 (Direttiva Quadro Acque - DQA), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, con l'intento di dare attuazione al principio comunitario della copertura dei costi degli utilizzi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, sancito dall'art. 9 della direttiva stessa.

Infatti, il citato articolo 9 - recupero dei costi relativi ai servizi idrici - stabilisce che *"gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»"*. La DQA afferma la necessità di integrare le politiche ambientali sulle acque con una approfondita analisi economica, ritenendo questa uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile.

Peraltro, l'attuazione dell'art. 9 della DQA è un pre requisito necessario per l'accesso ai fondi comunitari nel settore idrico, rappresentando un criterio

di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di coesione 2014 - 2020.

Nel merito, occorre evidenziare che la Commissione Europea, in particolare il gruppo di lavoro comunitario WATECO istituito a livello comunitario per l'implementazione della Direttiva 2000/60, definisce:

- A. costi ambientali: costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione dei terreni produttivi);
- B. costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

La determinazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro internalizzazione per il recupero dei costi dei servizi idrici richiede che sussistano i seguenti fattori: studi approfonditi; analisi di dettaglio sugli impatti ambientali dello sfruttamento delle risorse, sulla scarsità della stessa e le funzioni ambientali che può svolgere; adozione di una metodologia di calcolo dei costi da computare; adozione di criteri razionali per la scelta delle funzioni ambientali che si vogliono garantire e di quelle che si vogliono sacrificare e per l'allocazione sulla società dei costi e benefici sottesi (chi paga cosa e perché, principio di "chi inquina paga").

Per determinare i costi opportunità, ovvero i cd costi alternativi, è richiesta una conoscenza di tutte le alternative possibili di sfruttamento della risorsa (dagli usi cd. economici a quelli ambientali) e i diversi vantaggi o svantaggi che conseguono ad una determinata scelta.

La loro identificazione e quantificazione si inserisce nell'ambito dell'analisi economica che è parte integrante del piano di gestione di distretto idrografico.

Occorre altresì evidenziare che nella fase di programmazione 2007 – 2013, poiché le Autorità di bacino hanno avuto difficoltà nella determinazioni di tali costi in assenza di indicazioni metodologiche omogenee, si è ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di una metodologia nazionale.

In ragione di ciò, è stato assegnato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi all'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 20 luglio 2012, il compito di definire *“i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»”*.

Inoltre, le criticità manifestatesi in assenza di chiari criteri per la determinazione dei citati costi sono state evidenziate, nell'ambito della

valutazione dei piani di gestione, dalla Commissione Europea nella nota Prot. ENV C.I/PG/ek del 26/07/2013 e nell'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 24 settembre 2013.

Poiché, come già accennato sopra, l'attuazione dell'art. 9 della DQA rappresenta un criterio di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di Coesione 2014 – 2020, il MATTM, le Regioni e le Autorità di bacino, concordemente con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica hanno presentato alla Commissione Europea un piano di azione, che sarà parte integrante dell'Accordo di Partenariato per la politica di coesione 2014 – 2020, in cui il MATTM si impegna a emanare le citate linee guida al massimo entro gennaio 2015.

Per sopperire a tali criticità, nel novembre del 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro Nazionale coordinato dal MATTM – Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche (DG TRI) e composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, delle Regioni, delle Autorità di Bacino e dell'Istituto superiore di ricerca ambientale (ISPRA). Nel luglio di quest'anno, il gruppo di lavoro ha predisposto uno schema di linee guida.

La D.G.TRI, con nota n. 21048/TRI del 30 luglio 2014,, ha trasmesso la proposta di linee guida e l'allegato tecnico alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità di Bacino, ai fini della consultazione, condivisione e acquisizione di eventuali osservazioni e rilievi da presentare entro il 15 settembre 2014.

Acquisite le osservazioni, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente sta curando le fasi procedurali per l'adozione delle linee guida.

Con riferimento alla quota parte delle entrate derivanti dai canoni di concessione, si rappresenta che il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua, la determinazione del canone di concessione e i relativi introiti sono di competenza regionale.

Tra l'altro, il canone di concessione, in assenza dei criteri di normalizzazione che dovrebbero essere indicati dal decreto di cui all'art. 154, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, è determinato in termini assoluti e gli eventuali aumenti sono differenti da regione a regione.

In merito al recupero dei costi ambientali e della risorsa da considerare nei canoni di concessione, sulla base dell'emanando regolamento recante linee guida per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa, la determinazione dei costi ambientali e della risorsa va effettuata, nell'ambito dell'analisi economica prevista dall'art. 9 della direttiva 2000/60/CE nella fase di aggiornamento, in corso, dei piani di gestione di distretto idrografico.

In assenza dell'analisi economica e dei criteri di cui alle linee guida, tenuto conto della natura incerta ed estimativa di tali costi, la determinazione degli stessi non può essere all'attualità stimata e di conseguenza non è possibile individuare le maggiori entrate conseguenti al loro recupero. Inoltre, la mera identificazione dei costi ambientali e della risorsa e la loro quantificazione non si traduce automaticamente in un aumento del canone di concessione; infatti, la stessa direttiva 2000/60/CE subordina il recupero di tali costi alla sostenibilità economica e sociale della loro internalizzazione, identificazione, quantificazione e valutazione che avviene proprio nell'ambito dell'analisi economica dei piani di gestione.

Trattandosi in ogni caso di una mera facoltà attribuita alle regioni, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Al comma 10 si interviene sull'articolo 117 del Codice in materia di mitigazione del rischio idrogeologico si tratta di mere disposizioni programmatiche e organizzative e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari intendendosi che le attività connesse sono svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ferme restando eventuali ipotesi di rifinanziamento per le quali si provvederà con specifiche coperture finanziarie.

Articolo 52

L'autorizzazione di spesa richiamata nell'art. 52, comma 2, "di cui all'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2016 tali da non compromettere gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Articolo 53

Si tratta di una norma programmatica che non determina effetti finanziari.

Articolo 54

Si tratta di una norma a carattere ordinamentale in materia edilizia e di silenzio assenso ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico, che non determina pertanto nuovi o maggiori spese in quanto l'esercizio delle nuove competenze da parte delle amministrazioni interessate avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 55

La norma istituisce un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, cui affluiscono le risorse assegnate con delibera CIPE 32/2015 del 20 febbraio 2015 secondo le tempistiche ivi previste, nonché le risorse imputate a diverso titolo.

Il funzionamento del fondo è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mattm.

Articolo 56

La disposizione in esame prevede l'attribuzione di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Viene previsto un limite di spesa annuo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 che rappresenta l'onere per l'attuazione della disposizione in esame, che sarà rispettato considerato che viene assicurato il monitoraggio della fruizione del credito in esame mediante l'attuazione delle disposizioni applicative di cui al comma 4 secondo cui il Ministero dell'Ambiente, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi.

Articolo 57

La norma attribuisce ai comuni con più di 20.000 abitanti compiti in materia di valutazioni di incidenza di alcuni interventi minori. Attualmente le valutazioni di incidenza sono effettuate solo dalle regioni; pertanto, l'art. 41 serve ad ampliare le possibilità di effettuazione solo di alcuni tipi di valutazioni d'incidenza, nei campi espressamente elencati dal medesimo articolo. Si tratta, di massima, di compiti afferenti alle valutazioni comunali in ambito urbanistico, che pertanto possono essere svolti dagli enti locali indicati nella norma ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, senza effetti sulla finanza pubblica.

Ad ogni buon conto, si segnala che lo stesso art. 57 fa "salva la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva" delle funzioni di valutazione di incidenza ivi elencate come trasferibili ai Comuni.

Articolo 58

L'art. 58 istituisce un Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato, alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita, anche al fine della copertura dei costi di gestione, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Tale componente tariffaria verrà dimensionata sulla base della capienza e del profilo temporale atteso di utilizzo del Fondo, nonché definendo un obiettivo di messa in regime dello stesso; nella fase di avviamento, il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza.

I criteri di utilizzo del Fondo, che verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, a evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e, infine, a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza. Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede obblighi informativi a carico dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas e del sistema idrico, che non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Articolo 59

L'articolo disciplina i contratti di fiume, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata al fine di perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e dei territori fluviali.

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 60

La disposizione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni economico sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acque necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al fine di assicurare la copertura degli oneri, l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Poiché le disposizioni in argomento sono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede semplificazioni sui registri di carico e scarico che non determinano effetti finanziari negativi

Articolo 61

La norma prevede disposizioni sul contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato che dovranno essere poste in essere dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

Tali attività sono svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Articolo 62

La disposizione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica. La norma specifica la destinazione d’uso dei sovracani riportandola all’interno delle finalità di sviluppo della legge 27 dicembre 1953, n. 959 istitutiva dei bacini imbriferi montani (BIM), che prevede l’impiego del sovracano esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. La norma modificata prevedeva genericamente l’impiego dei sovra canoni BIM per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni.

Il sovracano ha lo scopo di ricompensare in termini economici le zone montane e i Comuni interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche che comportano lo sfruttamento o addirittura la sottrazione di risorsa idrica con modificazioni talvolta sostanziali al clima, all’ambiente e all’economia della montagna.

A normativa vigente, per effetto dell’ultimo decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 novembre 2013, in relazione al biennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, il sovracano annuo per i bacini imbriferi montani è dovuto nella misura di 22,88 euro per Kw per gli impianti con potenza nominale media superiore a 3.000 Kw (da considerarsi di grande derivazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, let. A) del r.d. n. 1775 del 1933). In tale quadro, si ritiene che il comma 1 possa comportare maggiori entrate per i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, anche se non sono comunque quantificabili, in quanto agli impianti superiori a 200 Kw prevede che si applichi il sovra canone nella misura prevista per le concessioni di grandi derivazioni elettriche.

Il comma 2 dell’art. 45 riguarda le finalità delle entrate ascrivibili ai sovracani di cui sopra, da destinarsi ai consorzi, ai sensi della legge n. 959 del 1953, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,

nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non sino di competenza dello Stato.

La l. n. 959/1953 prevede la costituzione di consorzi tra i Comuni per la gestione delle entrate dovute al sovra canone, versato dai concessionari di derivazioni d'acqua pubblica per la produzione di forza motrice le cui opere di presa ricadano all'interno del bacino imbrifero.

Appartengono al Bacino Imbrifero Montano (BIM) i Comuni ricompresi, in tutto o in parte, in una apposita delimitazione di bacino approvata dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (a suo tempo dal Ministero dei Lavori Pubblici). In forza della l. n. 925/1980 l'aggiornamento dei sovracani è biennale sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

Con i commi 2 si interviene sulla decorrenza del sovracanone dovuto ai comuni per gli impianti idroelettrici collocati nei bacini imbriferi montani.

Al comma 3, si precisa che i sovracani idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali

Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi..

Articolo 63

Avendo tale norma profili prettamente ordinamentali, non sussistono ricadute sulla finanza pubblica.

Articolo 64

Ancorché nell'articolo venga citata la l. n. 36/2001 (legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) la disposizione in esame non impatta sulle competenze specifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'art. 47, infatti, si limita a disciplinare modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, tale norma non introduce alcuna nuova o maggiore spesa a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori sono determinati sulla base di un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa stima dei relativi oneri.

Articolo 65

L'emendamento approvato costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è

rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dell'ente di governo dell'ambito e del gestore d'ambito in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione.

In quanto tale la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica; inoltre, è compatibile con la normativa europea in materia.

Articolo 66

La norma dispone che i Comuni possano individuare appositi spazi presso i centri di raccolta previsti dal d.lgs. n. 152/2006, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionamenti direttamente idonei al riutilizzo.

Con ciò si intende favorire il riutilizzo dei beni che, pur se ancora idonei a soddisfare l'interesse per il quale sono stati progettati e messi in commercio, il proprietario intende disfarsi.

Per intercettare tali beni e impedire che finiscano nel ciclo dei rifiuti, la norma prevede che presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani siano individuate aree dove gli stessi possono essere esposti per lo scambio tra cittadini.

Trattandosi di una mera facoltà, l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 67

Il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 67 esclude la possibilità di nuovi costi per la finanza pubblica legati al funzionamento del Comitato per il capitale naturale. Al riguardo, nel rappresentare che la partecipazione al Comitato ai sensi del comma 3 della disposizione è svolta a titolo gratuito (escludendo espressamente qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti), per quanto riguarda le altre spese di natura logistica e amministrativa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato al comma 5 della disposizione in esame.

In particolare, ferma restando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il personale in ragione di quanto previsto al citato comma 3, i soli costi da considerare sono quelli di funzionamento (per cancelleria, locali, canoni ecc.) che saranno assorbiti nell'ambito degli stanziamenti sui pertinenti piani gestionali del capitolo 1381 "Spese per acquisto di beni e servizi" del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (individuati in base alla tipologia di spesa), già previsti a legislazione vigente.

Per gli stessi motivi, anche per le attività di cui al comma 4 - inerenti la definizione schemi di riferimento per la contabilità ambientale da diffondere presso gli enti locali - non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, trattandosi dei fabbisogni di "esercizio" che riguardano l'impiego di unità già in forza al Dicastero, le relative spese saranno ricomprese nel più ampio quadro dei costi di funzionamento degli uffici interessati.

Articolo 68

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli ambientalmente favorevoli.

La finalità della norma è quella di canalizzare le misure di sostegno economico a favori di interventi, iniziative e beni ambientalmente sostenibili attraverso un apposito catalogo dei citati sussidi.

Le attività di raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione del Catalogo -che coinvolgono diverse istituzioni ed enti - avvengono senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica: peraltro, si tratta in ogni caso di dati già in possesso dei soggetti interessati.

La clausola di invarianza degli oneri rispetto alla normativa vigente copre anche le operazioni a carico del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare sia a monte (predisposizione di uno schema di raccolta delle informazioni) che a valle (realizzazione del Catalogo e relazione sui relativi aggiornamenti).

Articolo 69

L'articolo modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

La norma riguarda la gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attinenti ad attività professionali a ridotto impatto ambientale (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

In particolare, la nuova disposizione differisce rispetto al precedente testo per alcune semplificazioni di tipo formale (menzione dei codici ATECO piuttosto che descrizione delle attività coinvolte), possibilità per gli esercenti di conservare i formulari - oltre che presso la propria sede - anche presso associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I destinatari di tale disposizione sono, in particolare le imprese agricole nonché gli esercenti le seguenti attività: ATECO 96.02.01 - servizi

dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - attività di tatuaggio e piercing.

La disciplina semplificatoria inerente le modalità di trasporto di tali tipologie di rifiuti resta inalterata e abilita al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi prodotti da tali attività, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Inoltre, la disposizione prevede, diversamente dalla formulazione dell'art. 40, l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali, e assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE, si osserva che il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in argomento non pare in contrasto con l'art. 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal citato art. 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'art. 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 70

La disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di

promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna la disposizione guarda al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica, ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Pertanto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta un immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; trattandosi di una delega, la disponibilità delle risorse necessarie sarà considerata al momento dell'emanazione dei decreti attuativi, che comunque dovranno essere corredati da apposita relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi.

Articolo 71

La norma prevede l'istituzione di aree “*oil free*”, nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili.

La facoltà attribuita alle Regioni e alle Province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate, nonché nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Articolo 72

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con gli altri Ministeri individuati, promuova la costituzione della strategia nazionale delle “*green communities*”.

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica, dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dall'emendamento essere esercitati compatibilmente con le dotazioni di bilancio esistenti.

Articolo 73

La norma, concernente gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili, prevede che agli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 non si applica la disciplina in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli "apparecchi indicatori") del medesimo allegato.

Articolo 74

La norma integra il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001) disponendo che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Al riguardo, avendo carattere prettamente ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Articolo 75

La disposizione prevede una rivalutazione con cadenza triennali dei diritti speciali di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a adempiere ad obblighi in materia di importazione o esportazione e di detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione sulla base della normativa recata dalla Convenzione CITES ratificata dall'Italia nel 1975.

Articolo 76

Si tratta di una proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico. Trattandosi di una disposizione a carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari.

Articolo 77

La norma, concernente aspetti prettamente processualistici di regolazione dei rapporti obbligatori tra privati, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 78

La norma, modificando l'articolo 5 – bis, comma 2, lettere c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n.84, relativa alla modifica dei criteri previsti per la creazione delle strutture di contenimento dei materiali dragati negli

ambiti portuali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 79

La norma presenta una clausola di salvaguardia nei confronti delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni contenute nel testo in esame vengano applicate in tali enti territoriali compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.

Avendo carattere ordinamentale, la **disposizione** non comporta effetti finanziari sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 108 del 2002, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale della Provincia di ...
22 DIC. 2015